

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

**Dott. Alessandro Iacoboni - Presidente -  
Dott.ssa Francesca Subrani - Giudice rel. -**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2010 promossa da:

**FALLIMENTO S.R.L. A**

-attore-

**Contro**

**BANCA**

-convenuta-

Oggetto: Opposizione ex art. 404 c.p.c.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Il FALLIMENTO DELLA S.R.L. A ha convenuto in giudizio la BANCA, chiedendo l'annullamento ex art. 404 c.p.c. del decreto del 18 novembre 2009 con cui questo Tribunale, decidendo su reclamo ex art. 26 L. Fall. proposto da BANCA, ne ha accolto la rivendica, nei confronti della FALLITA S.R.L. B, di un immobile, già concesso in *leasing* a S.R.L. A.

Ha allegato:

- di aver sottoscritto un contratto di leasing immobiliare con BANCA, avente a oggetto un immobile sito in omissis, via omissis;
- di aver quindi concesso in locazione l'immobile alla S.R.L. C;
- che il liquidatore di questa, poi, ha stipulato con la S.R.L. B un contratto di affitto di rami di azienda, non includente l'immobile condotto in locazione;
- che successivamente, in data 19 marzo 2008, il contratto di leasing si è risolto per morosità nel pagamento dei canoni;
- che sia la S.R.L. C (il 1° aprile 2008) che la S.R.L. B sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Macerata (il 18 dicembre 2008);
- che il Tribunale di Macerata ha dichiarato altresì il suo fallimento, in data 6 ottobre 2008;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

- che BANCA ha tentato di rivendicare il bene nei confronti di tutti e tre i fallimenti;
- che tutte le istanze di restituzione sono state rigettate, salvo, in sede di reclamo, quella nei confronti del fallimento della S.R.L. B;
- che questa, tuttavia, non era più nella disponibilità del bene, e che essa opponente era l'unica legittima (quale utilizzatrice in forza del contratto di leasing, e detentrica dell'immobile) interlocutrice di BANCA;
- che il decreto che ha ordinato la restituzione del bene (del 18 novembre 2011), pertanto, è illegittimo e lesivo dei suoi diritti, e determina altresì un ingiustificato arricchimento della concedente, la quale ha ricevuto indietro (nelle more del presente procedimento, dalla società S.R.L. B) un immobile di dimensioni maggiori – aumentato di volume per lavori di edificazione da essa posti in essere - di quello a suo tempo concesso in leasing.

Si è costituita in giudizio BANCA, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. In via preliminare, ha eccepito il difetto di interesse ad agire e quindi di legittimazione all'opposizione del Fallimento della S.R.L. A.

1. Ritiene il Collegio che l'eccezione pregiudiziale sia fondata.

Quello che in sostanza il Fallimento della S.R.L. A assume frustrato dal decreto oggetto di opposizione è un (affermato) diritto di credito alla corresponsione, da parte di BANCA, di una somma pari alla differenza tra il valore dell'immobile al tempo del contratto di leasing e il valore di esso al momento della restituzione (da parte della S.R.L. B, in forza del decreto impugnato); così tuttavia non è.

Non è ravvisabile, infatti, alcuna incompatibilità tra l'accertato diritto di BANCA alla restituzione del bene (è pacifico che S.R.L. B non avesse titolo alcuno per detenere l'immobile; quanto al contratto di leasing, poi, lo stesso Fallimento della S.R.L. A allega che esso si è risolto in data 19 marzo 2008), che l'opponente non reclama per sé, e il credito suddetto (cfr. C. 99/5026, secondo cui *“L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al comma 1 dell'art. 404 c.p.c., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato”*; v. anche C. 09/6179).

Il credito vantato dalla S.R.L. A nei confronti di BANCA, in altri termini, ben può essere fatto valere pur a seguito della restituzione a questa dell'immobile.

Per quanto detto, l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile, difettando in capo alla S.R.L. A il necessario interesse ad agire.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna l'opponente a rifondere a BANCA le spese di lite, che liquida in € 3,971,00.

Macerata, 21 settembre 2016

*Il giudice est. Francesca Subrani  
Il Presidente Alessandro Iacoboni*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS